



# Regolamento

per la definizione degli accertamenti tributari  
mediante l'istituto dell'accertamento con adesione

approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 29 marzo 1999

## INDICE

Art. 1	<i>Definizione degli accertamenti</i>	Pag. 1
Art. 2	<i>Ambito dell'applicazione</i>	“ 1
Art. 3	<i>Effetti dell'adesione</i>	“ 1
Art. 4	<i>Avvio del procedimento ad iniziativa d'ufficio</i>	“ 1
Art. 5	<i>Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	“ 2
Art. 6	<i>La risposta dell'ufficio</i>	“ 2
Art. 7	<i>Contraddittorio</i>	“ 3
Art. 8	<i>Formalizzazione dell'accordo</i>	“ 3
Art. 9	<i>Adempimenti successivi</i>	“ 3
Art. 10	<i>Perfezionamento della definizione</i>	“ 4
Art. 11	<i>Entrata in vigore</i>	“ 4



## **Art. 1**

### ***Definizione degli accertamenti***

1. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

## **Art. 2**

### ***Ambito dell'applicazione***

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali, possono definire la propria posizione tributaria.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

## **Art. 3**

### ***Effetti dell'adesione***

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

## **Art. 4**

### ***Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio***

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 Settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

- b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione.

#### **Art. 5**

##### ***Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
  - a. accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
  - b. in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale.
3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di novanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

#### **Art. 6**

##### ***La risposta dell'ufficio***

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio, né un suo obbligo in proposito.

## **Art. 7**

### ***Contraddittorio***

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il responsabile dell'ufficio tributi o suo delegato.
2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione prodotta del contribuente.

## **Art. 8**

### ***Formalizzazione dell'accordo***

1. Nel caso in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal responsabile dell'ufficio tributi o dal suo delegato.
2. L'atto di adesione dovrà contenere:
  - a. l'indicazione separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
  - b. la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

## **Art. 9**

### ***Adempimenti successivi***

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al comune o direttamente presso la tesoreria comunale.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i dieci milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.
3. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di stato

garantiti dallo stato oppure mediante fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di un anno.

4. Entro quindici giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Con determinazione sindacale possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento delle somme di cui al presente articolo.

#### **Art. 10**

##### ***Perfezionamento della definizione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'art. 9, comma 2.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.

#### **Art. 11**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.